



**IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

in persona del giudice monocratico Dott. Antonio Scalera, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. (...) del R.G.V.G. dell'anno 2014 avente ad oggetto domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, introdotto

DA

I. M., rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. P. L., presso il cui studio in Crotona è elettivamente domiciliato.

RICORRENTE

CONTRO

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotona, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Come da ricorso depositato in data 18.7.2014.

FATTO E DIRITTO

1. I. M., cittadino pakistano, proveniente dalla regione del Punjab, con ricorso depositato in Cancelleria in data 18.7.2014, ha impugnato il provvedimento, con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotona aveva deciso di non riconoscere la protezione internazionale, non ravvisando neppure i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorrente ha censurato la pronuncia della Commissione, ritenendola erronea nel merito; ha chiesto,



pertanto, che, in accoglimento del ricorso, gli fosse riconosciuto lo *status* di rifugiato o, in via subordinata, che gli fosse concessa la protezione sussidiaria o umanitaria; che l'Ente resistente fosse condannato al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

In data 26.11.2014 si è costituito in giudizio il **Ministero dell'Interno**, depositando fascicolo di parte contenente la comparsa di risposta ed opponendosi al ricorso avversario.

La procedura, istruita mediante l'acquisizione di documenti accompagnati dalla relativa traduzione asseverata e mediante l'audizione del ricorrente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.12.2015.

2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Invero, il ricorrente ha riferito alla Commissione di aver lasciato il suo Paese in data 24.8.2009, a seguito di una *fatwa* emessa dal leader del gruppo *Khatam-e-Nabuwat* a carico suo e del fratello perché avevano accolto nella scuola privata ("*Mandir Graduate Academy*"), da loro stessi gestita, alcuni studenti appartenenti alla setta dei Qadiani.

La *fatwa*, contenente la condanna a morte, era stata eseguita in data 7.8.2009 soltanto nei confronti del fratello del ricorrente.

Il racconto è stato confermato all'udienza del 22.12.2015, nel corso della quale il richiedente ha precisato che il leader del gruppo *Khatam-e-Nabuwat* è Muhammad Ameer e che, sebbene fosse stata sporta regolare denuncia alle Autorità, la Polizia non era intervenuta, perché ritenuta vicina a questo gruppo.

Le circostanze allegate dal ricorrente hanno trovato riscontro nei seguenti documenti muniti di traduzione asseverata:

- 1) certificato di morte del fratello del ricorrente;



2) *fatwa* emessa in data 7.8.2009 contro il ricorrente e suo fratello dal gruppo *Khatam-e-Nabuwat*;

3) copia della denuncia sporta dal ricorrente al capo della Polizia locale avente ad oggetto le minacce ricevute in data 5.8.2009 da parte di Moulvi Ameer.

Inoltre, consultando il sito www.ecoi.net emerge che:

1) il *Khatam-e-Nabuwat* (che, in lingua urdu, significa "Movimento per assicurare le finalità della Profezia") è un gruppo religioso musulmano che svolge attività di propaganda contro gli Ahmadiyy (chiamati anche "Qadiani" dal nome della città del Punjab dove visse, per la maggior parte del tempo, il suo fondatore, Mirza Ghulam Ahmad);

2) secondo il South Asia Terrorism Portal (SATP) il 10.6.2011, il gruppo *Khatam-e-Nabuwat* ha diffuso alcuni opuscoli nei quali gli Ahmadiyy venivano qualificati come "*wajib-ul-qatl*" (persone che devono necessariamente essere uccise); in detti opuscoli si legge, ancora, che sparare contro queste persone è un atto della *jihad* ed ucciderle è un atto che merita di essere benedetto;

3) secondo quanto si apprende dal documento ("*Pakistan Country Overview*") rilasciato nello scorso mese di Agosto dall'EASO (*European Asylum Support Office*), la comunità degli Ahmadiyy può essere divisa in due gruppi: il gruppo principale ("*Ahmadiyya Muslim Jamaat*"), che annovera circa 600.000 seguaci in Pakistan, e il gruppo minore ("*Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam Lahore*"), che conta circa 30.000 fedeli in tutto il mondo. Entrambi questi gruppi vivono principalmente a Rabwah (distretto di Chiniot, provincia del Punjab) e in altre città delle regioni del Punjab e del Sindh.

Gli Ahmadyy credono che il loro fondatore sia un profeta e ciò è considerato un atto di blasfemia da parte dei fondamentalisti islamici.



Nella Costituzione pakistana del 1974 gli Ahmadyy sono considerati come non Musulmani e ciò ha determinato alcune forme di discriminazioni e restrizioni legali contro di loro.

L'art. 298 lett. B) e C) del Codice Penale proibisce agli Ahmadyy di definirsi Musulmani e di considerare l'Islam come loro religione e di professare pubblicamente la loro fede.

Le sanzioni conseguenti alla violazione di queste norme consistono nel carcere fino a 3 anni e, nei casi più gravi, possono arrivare sino alla condanna a morte.

Nel sito www.refworld.org si legge che un diffuso sentimento discriminatorio contro gli Ahmadyy é tollerato dalle Autorità del Paese; per esempio, il Governo del Punjab ha permesso ai leader religiosi musulmani di tenere a Rabwah il 7.9.2008 una conferenza contro gli Ahmadyy proprio nell'anniversario dell'introduzione della norma costituzionale secondo cui gli appartenenti a questa setta religiosa devono essere trattati come non musulmani.

Inoltre, discorsi e altre forme di incitamento alla violenza contro gli Ahmadyy restano largamente impunte dalle Autorità.

Vi sono, poi, interi settori dell'ordinamento giuridico pakistano in cui le forme di discriminazione contro gli Ahmadyy sono istituzionalizzate, come ad esempio, in materia di passaporti e documenti di identità, diritto al voto diritto di proprietà, accesso all'istruzione, libertà di stampa e di espressione (cfr. UNHCR, *Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of members of religious minorities from pakistan* del 14.5.2012 in www.refworld.org/pdfid/4fb0ec662.pdf).

3. Alla luce delle circostanze sopra riportate, deve ritenersi fondato il timore ex art. 2, comma 1, lett. e)



d. lgs. 19.11.2007, n. 251 che, in caso di rientro nel suo Paese, il ricorrente possa andare incontro a persecuzioni per motivi religiosi.

Sussistono, dunque, nella fattispecie in esame i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato in favore del ricorrente.

4. La particolarità del caso di specie e la novità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Antonio Scalera, definitivamente pronunciando sul procedimento in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del ricorso, così provvede:

- 1)** riconosce a **I. M.** nato a Gujrat (Pakistan) il 15.12.1987 lo *status* di rifugiato;
- 2)** compensa le spese di lite;
- 3)** manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Catanzaro, il 28.12.2015.

Il Giudice
Dott. Antonio Scalera